



**AGGIORNAMENTO
DEGLI ALBI DEI
GIUDICI
POPOLARI
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI**

IL SINDACO

Visto l'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, N° 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell'Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22 luglio 1993 e n. 559/C.17634.12982(23) del 30 ottobre 1996;
 - c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
3. Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
 - a) i Magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale

**IL SINDACO
POSENATO ALFREDO**
Documento firmato digitalmente